

## C11742 - PUMA/DOBOTEX

Provvedimento n. 23982

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 ottobre 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO, in particolare, l'articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, l'Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all'1% del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione;

VISTA la comunicazione della società Puma Italia S.r.l., pervenuta in data 31 luglio 2012;

VISTA la richiesta di informazioni, con relativa interruzione dei termini ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del DPR n. 217/98, deliberata nell'adunanza dell'8 agosto 2012;

VISTA la risposta della società Puma Italia S.r.l., pervenuta in data 17 e 26 settembre 2012;

CONSIDERATO quanto segue:

### I. LE PARTI

Puma SE (di seguito, Puma) è una società di diritto tedesco attiva nella progettazione, produzione, distribuzione e vendita a livello mondiale dei prodotti del segmento sportivo e *sport-lifestyle* (scarpe, abbigliamento ed accessori) recanti l'omonimo e rinomato marchio "Puma".

Puma è controllata dalla società di diritto francese PPR S.A., che è a sua volta controllata dalla società di diritto francese Artemis S.A. .

Nel 2010 il fatturato realizzato a livello mondiale da PPR è stato di circa [10-20]<sup>1</sup> miliardi di euro, di cui circa [700-1.000] milioni di euro realizzati in Italia.

Dobotex BV (di seguito, Dobotex) è una società di diritto olandese attiva nella produzione di calze, sia sportive che civili, che vengono distribuite su licenza di vari marchi nel settore della moda, dello sport e dello *sport-lifestyle*.

Dobotex è attualmente controllata da Puma per il 100% del suo capitale sociale.

Nel 2010 il fatturato realizzato a livello nazionale da Dobotex è stato di circa [1-10] milioni di euro.

### II. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate sono consistite nelle acquisizioni, da parte di Puma, del controllo congiunto e del controllo esclusivo di Dobotex attraverso due fasi successive:

- in data 2 gennaio 2009 Puma ha acquisito il 50,1% delle quote di Dobotex dalla società di diritto olandese Beheermaatschappij Jeradma B.V. (nel 2008 ridenominata Doxx B.V.) ottenendo così, per effetto delle previsioni di uno Shareholders Agreement (di seguito, patto parasociale)<sup>2</sup> finalizzato a regolamentare i rapporti tra gli azionisti di

---

<sup>1</sup> [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

<sup>2</sup> [In particolare, il suddetto patto parasociale dispone in materia di delibere dell'Assemblea degli azionisti che le seguenti delibere di maggior importanza per la gestione societaria dovevano essere assunte unanimemente con la maggioranza di due terzi del capitale sociale: qualsiasi modifica dello statuto; divisioni o scissioni societarie; emissione di nuove azioni ed obbligazioni convertibili; cessioni in proprio; esclusione del diritto di prelazione degli azionisti in caso di emissione di nuove azioni; distribuzione dei dividendi; scioglimento e liquidazione; modifica della lista delle delibere del CdA soggette a preventiva approvazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Inoltre, lo stesso patto parasociale dispone che anche le seguenti importanti delibere del CdA necessitavano della preventiva approvazione dell'Assemblea degli azionisti (sempre con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale): conclusione di accordi con il gruppo Puma; conclusione di alleanza strategiche; impegni in investimenti superiori ad Euro 2.000.000,00 per anno; modifica della natura dell'attività sociale o della sua direzione strategica; concessione di garanzie straordinarie; concessione di prestiti o anticipi straordinari a dipendenti o azionisti; iscrizioni di pegno o ipoteca, emissione di titoli ad interesse da parte della società o sue filiali; qualsiasi vendita, assegnazione o cessione di azioni delle filiali; operazioni a debito con indebitamento superiore ad Euro 2.000.000,00; fusione, vendita o cessione del complesso beni aziendali; promuovere azioni giudiziarie inclusi i procedimenti arbitrari che non rientrano nell'ordinaria amministrazione; concludere transazioni di controversie di valore superiore a Euro 2.000.000,00; conclusione di piani pensionistici o concessione di diritti contributivi differenti da quelli già esistenti; concessione di diritti d'opzione su azioni inclusa la concessione di piani di stock option; avvio di procedure concorsuali; assunzione di partecipazioni in altri soggetti giuridici o modifica dell'entità di partecipazioni già assunte.

Infine, il patto parasociale disponeva che le delibere dell'organo amministrativo aventi ad oggetto, tra le altre, alcune materie necessitavano del preventivo consenso scritto del Presidente del CdA (Chairman), nominato da Doxx BV, unitamente a quello del suo Consigliere non-esecutivo (Non-Executive Director) nominato da Puma SE, determinando quindi la necessità del voto congiunto dei due azionisti; le materie per cui era necessario il consenso congiunto erano: adozione e/o modifica del business plan annuale; adozione e

Dobotex, il controllo congiunto di Dobotex assieme alla famiglia Van Dooren (quest'ultima mediante Ventuss Holding B.V., titolare del rimanente pacchetto azionario)<sup>3</sup>;

- in data 2 gennaio 2012 Puma ha acquisito il restante 49,9% delle quote di Dobotex da Ventuss Holding B.V. ottenendo così il controllo esclusivo di Dobotex.

Tale acquisizione ha dato luogo a due distinte operazioni di concentrazione già realizzate da Puma e non preventivamente comunicate all'Autorità ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287/90.

### III. QUALIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Le operazioni comunicate, in quanto comportavano rispettivamente l'acquisizione del controllo congiunto e l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituivano due concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.

Tali operazioni rientravano inoltre nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione delle operazioni stesse (rispettivamente 448 milioni di euro dal 5 maggio 2008 e 468 milioni di euro dal 21 novembre 2011).

Le operazioni di cui trattasi non sono state oggetto di comunicazione preventiva a questa Autorità, la quale ne ha avuto conoscenza soltanto successivamente alla loro realizzazione, in occasione della comunicazione effettuata da Puma Italia S.r.l., per conto di Puma SE, in data 31 luglio 2012.

CONSIDERATO, pertanto, che le operazioni sopra individuate, in quanto comportavano rispettivamente l'acquisizione del controllo congiunto e l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituivano due concentrazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, per le operazioni di cui trattasi, è stato superiore alla soglia prevista all'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, le operazioni sopra individuate erano soggette all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo;

CONSIDERATO che tali operazioni, realizzate rispettivamente in date 2 gennaio 2009 e 2 gennaio 2012, non sono state preventivamente comunicate, in violazione del citato articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

#### DELIBERA

a) di contestare alla società Puma SE la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, disposto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, in relazione alle operazioni di concentrazione in precedenza descritte, consistenti rispettivamente nell'acquisizione, da parte di Puma SE, del controllo congiunto e del controllo esclusivo di Dobotex;

b) l'avvio del procedimento, per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, nei confronti della società Puma SE, per l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione indicate alla lettera a);

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Romanelli;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Manifatturiero e Servizi della Direzione Generale per la Concorrenza dal legale rappresentante della società Puma SE, ovvero da persone da esso delegate;

e) che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

*modifica del budget annuale di spesa; nomina e licenziamento di dipendenti con un salario annuale superiore ad Euro 150.000,00 o modifica dei rispettivi contratti che comporti il superamento del predetto limite.]*

<sup>3</sup> [L'operazione di acquisizione del 50,1% del capitale sociale di Dobotex detenuto da Beheermaatschappij Jeradma B.V. (poi ridenominata Doox B.V.) da parte di Puma, prevista dallo "Share Sale and Purchase Agreement" del 4 luglio 2008, si è definitivamente perfezionata in data 23 dicembre 2011 con la ratifica dell'atto notarile di trasferimento già stipulato in data 2 gennaio 2009 ma ritenuto inefficace dalle parti.]

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*